



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1699

Disposizioni in materia di misurazione della rappresentanza delle parti sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di efficacia erga omnes dei relativi accordi

Indice

1. DDL S. 1699 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1699.....	4

1. DDL S. 1699 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1699

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Disposizioni in materia di misurazione della rappresentanza delle parti sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di efficacia erga omnes dei relativi accordi

Iter

9 dicembre 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1699

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Annamaria Furlan \(IV-C-RE\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Raffaella Paita \(IV-C-RE\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 ottobre 2025**; annunciato nella seduta n. 359 del 28 ottobre 2025.

Classificazione TESEO

SINDACATI, RAPPRESENTATIVITA' DEI SINDACATI, CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

[Articoli](#)

ACCORDI SINDACALI (Artt.2, 3, 4), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alla [10^a Commissione permanente \(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede redigente il 9 dicembre 2025. Annuncio nella seduta n. 367 del 9 dicembre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 9^a (Industria e agricoltura)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1699

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1699

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **FURLAN** e **PAITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2025

Disposizioni in materia di misurazione della rappresentanza delle parti sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di efficacia *erga omnes* dei relativi accordi

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge nasce dalla consapevolezza del ruolo centrale che la rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva rivestono nel garantire il corretto equilibrio tra le esigenze delle imprese e la tutela dei diritti dei lavoratori. Il sistema delle relazioni industriali italiano si fonda storicamente sull'autonomia negoziale delle parti sociali - organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni datoriali - che rappresentano un pilastro del pluralismo democratico e della partecipazione sociale alla vita economica del Paese.

Negli ultimi decenni, i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e le organizzazioni datoriali più rappresentative hanno sottoscritto una serie di accordi interconfederali finalizzati a regolamentare in modo moderno ed efficace la materia della rappresentanza sindacale, della misurazione della rappresentatività e delle modalità di contrattazione collettiva. Tali accordi hanno introdotto criteri condivisi per garantire trasparenza, legittimazione democratica e certezza nella definizione degli interlocutori nelle trattative contrattuali.

Tuttavia, l'efficacia di questi accordi è oggi limitata al perimetro delle parti firmatarie, con il rischio di generare incertezza giuridica, contenzioso e fenomeni di *dumping* contrattuale. Ne consegue la necessità di conferire a tali intese una forza normativa *erga omnes*, attraverso il loro recepimento con legge dello Stato.

Il presente disegno di legge si propone, dunque, di colmare questa lacuna normativa, prevedendo espressamente che gli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative in materia di rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva siano recepiti con legge, assicurando certezza del diritto, uniformità di applicazione e tutela effettiva dei diritti dei lavoratori.

Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a recepire e rendere cogente un quadro regolativo già elaborato e sottoscritto dalle parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia.

Con questa iniziativa si intende rafforzare il sistema delle relazioni industriali italiane, promuovendo un ordinamento del lavoro più equo, trasparente e coerente con i principi costituzionali e con le migliori pratiche europee in materia di partecipazione e contrattazione collettiva.

L'articolato si compone di quattro articoli: l'articolo 1 definisce i principi generali e riconosce l'autonomia delle parti sociali come valore fondante del sistema democratico; l'articolo 2 valorizza la rappresentanza sindacale quale espressione della partecipazione democratica dei lavoratori; l'articolo 3 disciplina il meccanismo di recepimento degli accordi, attribuendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di individuare formalmente gli accordi da trasformare in norma; l'articolo 4 chiarisce l'efficacia generale delle disposizioni contenute negli accordi recepiti e la loro applicabilità a tutti i soggetti interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce e tutela l'autonomia delle parti sociali, rappresentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali, quali soggetti fondamentali del sistema di relazioni industriali.
2. La funzione di rappresentanza collettiva esercitata dalle organizzazioni sindacali costituisce espressione del principio democratico e strumento fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la promozione del valore sociale d'impresa, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.

Art. 2.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina il recepimento degli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in materia di misurazione e certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali.
2. Gli accordi recepiti ai sensi della presente legge assumono efficacia *erga omnes*.

Art. 3.

*(Modalità di recepimento degli accordi
in materia di rappresentanza)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato l'elenco degli accordi interconfederali in materia di rappresentanza sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oggetto di recepimento ai sensi della presente legge.
2. Gli accordi di cui al comma 1 non possono essere modificati senza il consenso delle rispettive parti che li hanno sottoscritti. Le eventuali modifiche sono recepite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 4.

(Efficacia degli accordi recepiti)

1. Le disposizioni contenute negli accordi recepiti ai sensi della presente legge si applicano a tutti i soggetti rientranti nel relativo ambito di applicazione, indipendentemente dalla loro affiliazione o adesione alle organizzazioni sindacali o datoriali firmatarie degli accordi.

